

N. R.G. 3626/2022



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO - Sezione lavoro**  
*verbale della causa*  
tra

**ENZO BLOTTA**  
- RICORRENTE

e

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**MINISTERO ISTRUZIONE - USR LOMBARDIA - UFFICIO 10 - AMBITO**  
**TERRITORIALE DI MILANO**  
- CONVENUTO

Oggi, 21/10/2022 alle ore 9.30, si svolge l'udienza con la modalità di cui all'**art. 83, comma 7, lett. f), D.L.17 marzo 2020, n. 18** (conv. in legge 24 aprile 2020, n. 27) di cui ai provvedimenti DGSIA del 10 e del 20 marzo 2020 (oltre che al *vademecum* DGSIA per l'accesso alla c.d. stanza virtuale), cioè con ricorso al programma *Teams*;

sono presenti mediante collegamento *a remoto*;

ENZO BLOTTA non personalmente, difeso dall'avv. BUONANNO GIUSEPPE;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, difeso dall'avv. SERAFINO FRANCESCO  
sostituito dall'Avv. Rosanna COZZOLINO;

assiste la dott.ssa Sara Crespi dell'UPP;

Il giudice

attesta la regolare instaurazione del contraddittorio in quanto i procuratori delle parti si sono collegati da remoto utilizzando il link messo a disposizione senza eccepire anomalie nel collegamento.

invita i procuratori delle parti a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.

*La registrazione dell'udienza è vietata.*

il Tribunale rileva che la Difesa di parte ricorrente non ha provveduto alla notifica per pubblici proclami secondo i dettami del decreto presidenziale del 5 luglio 2022, che prescriveva il deposito di copia degli atti nella casa comunale di Milano e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un sintetico avviso che contenga gli estremi del procedimento, l'autorità giudiziaria presso la quale questo è pendente, il provvedimento di fissazione dell'udienza virgole le amministrazioni e le altre parti





eventualmente intimata, la generica indicazione degli istanti, l'oggetto della domanda e l'indicazione dei controinteressati.

Le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza, nel rispetto del principio del contraddittorio; attestano che lo svolgimento dell'udienza è avvenuto in modo regolare.

Il Giudice

Invita parte ricorrente a eseguire nelle forme corrette la notifica per pubblici proclami entro non oltre dieci giorni anteriori alla prossima udienza, termine perentorio *ex art.* 291, primo comma, c.p.c.;

**rinvia** all'udienza *a remoto* del **2 febbraio 2023 ore 10.30** per la discussione.

Il Giudice  
dott. Giorgio Mariani

